

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **quattordici** del mese di **aprile**, alle ore 18,15, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Galluffo Vito e Avv. Orlando Maria.

È altresì collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell'art. 3 del vigente regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)** ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai

richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 239/2020 G.P.; N. 242/2020 G.P.; N. 243/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 18,20 risulta collegata in videoconferenza anche l'Avv. Orlando Maria e che partecipano, quindi, alla riunione n. 10 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONE DI UN AVVOCATO ISCRITTO NELL'ELENCO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO),** il Consigliere Segretario introduce l'argomento riassumendo i fatti:

Il Sig. =====, con istanza del 09/01/2020, richiedeva la segnalazione di una terna di professionisti iscritti nell'elenco ex art. 81 DPR 115/2002 per promuovere un giudizio civile nei confronti di =====. Il Consiglio, nella seduta del 16.01.2020, deliberava di segnalare gli Avvocati =====

Il Sig. =====, con nota del 06/03/2020, riferiva di avere contattato gli avvocati designati dal Consiglio con delibera del 16.01.2020, senza ricevere alcun riscontro e, pertanto, reiterava la richiesta di segnalazione di un avvocato, iscritto nell'apposito elenco ex art. 81 del T.U., a cui affidare l'incarico di promuovere un giudizio civile nei confronti di =====.

Allo stesso tempo, il Sig. ===== comunicava di avere trasmesso, in data 19/03/2020, una segnalazione al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero.

Il Consiglio, a questo punto, invitava gli avvocati segnalati (=====) a fornire chiarimenti su quanto dichiarato dal Sig. ===== e, nel caso in cui fossero stati effettivamente contattati, riferire le motivazioni per cui non fosse stato accettato l'incarico.

Gli Avvocati ===== hanno fornito riscontro alla richiesta del Consiglio in relazione ad eventuali contatti e/o incontri con il Sig. ===== dopo la comunicazione della segnalazione al predetto Sig. ===== dei tre nominativi di professionisti cui affidare l'incarico di promuovere un giudizio civile nei confronti di =====.

===== **OMISSIS** =====

Il Consiglio, dopo ampia discussione, lette le note degli Avv. ===== **OMISSIS** =====. Dispone la comunicazione della designazione ai nuovi avvocati nonché l'inoltro della presente delibera al Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero per opportuna conoscenza.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 24/03/2020 dell'Avv. **Pagano Sabrina**, iscritta al n. 979 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 13/03/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Pagano Sabrina**, nata ad Erice (TP) il 26/01/1987, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 01/04/2020 dell'Avv. **Placenza Anna Lisa**, iscritta al n. 976 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 27/02/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Placenza Anna Lisa**, nata ad Erice (TP) il 14/09/1981, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI)** il Consigliere Segretario relaziona sul punto evidenziando che la procedura di cancellazione d'ufficio dall'albo avviata con delibera del 20.12.2019 nei confronti dell'Avv. ===== risulta ancora pendente in quanto, per le ben note vicende covid 19, non è stato possibile dare corso alla richiesta di audizione avanzata dall'iscritto ai sensi dell'art. 17 della L.P.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. **Decreto liquidità**), all'art. 37, rubricato 'Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza', ha previsto la proroga al **15 maggio 2020** del termine di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, visto l'art. 37 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, ritenuto che le disposizioni citate si applicano, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi instaurati presso i Consigli dell'Ordine, ad unanimità, rinvia a data successiva al 15 maggio 2020 ogni decisione in merito all'audizione dell'Avv. =====.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G., (DISPOSIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS SULLA PROFESSIONE FORENSE)**, il Consigliere Segretario comunica che il Governo ha adottato due decreti legge, il n. 22 e il n. 23 del 2020 (entrambi pubblicati sulle GG.UU. nn. 93 e 94 dell'8 aprile 2020), che recano rispettivamente "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*" (c.d. **Decreto scuola**) e "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*" (c.d. **Decreto liquidità**).

Per quanto riguarda le disposizioni del **c.d. Decreto scuola**, che risultano di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli dell'ordine forense, cede la parola al Consigliere Avv. Maria Orlando.

Il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (c.d. **Decreto scuola**) agli **artt. 5 e 6** ha previsto disposizioni per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione forense e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

- L'**articolo 5** (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) prevede la sospensione fino al **16 maggio 2020** dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

- Il **comma 3 dell'articolo 6** (Misure urgenti per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e curricolari) ha inciso sulle disposizioni che regolano la pratica forense disponendo che il semestre di pratica forense, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un **numero di udienze inferiori al numero minimo**.  
Altresì, è prevista una **riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi** (anziché 18) solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'A.A. 2018/2019, come prorogata fino al 15.06.2020 per effetto dell'articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020.

Infine, durante il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020-11.05.2020), sono sospese tutte le attività formative dei tirocini di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013, all'interno degli uffici giudiziari.

Sarà poi competenza del Ministero della Giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

L'Avv. Orlando, quindi, propone di inoltrare una circolare informativa ai praticanti ed agli avvocati invitando quest'ultimi, così come suggerito dal C.N.F. a promuovere attività formative da remoto per i tirocinanti.

Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta dando incarico all'Avv. Orlando di predisporre la relativa circolare.

Riprende la parola il Consigliere Segretario, la quale, richiamate le disposizioni di cui al **cd. decreto liquidità** di cui si è già in parte accennato nel punto precedente (4) dell'o.d.g., con riferimento alla proroga dei termini amministrativi, comunica che l'articolo 36 (**Misure in Materia di Giustizia Civile, Penale, Contabile, Tributaria E Militare: Proroga dei Termini di Sospensione**), ha previsto la proroga dal 15 aprile **all'11 maggio 2020** della **sospensione dei termini processuali** e dei **rinvii di udienza** di cui all'art. 83 del D.L. n.

18/2020. Ritiene, pertanto, opportuno prorogare la chiusura al pubblico degli uffici e dei locali dell'Ordine sino alla data dell'11 maggio 2020.

Il Consiglio, sentita la proposta del Consigliere Segretario, richiamate le precedenti delibere adottate al riguardo, per inderogabili ragioni precauzionali e in conformità alle nuove disposizioni ministeriali, all'unanimità, dispone la chiusura al pubblico degli uffici e dei locali dell'Ordine sino alla data dell'11 maggio 2020. Manda al Consigliere Segretario per l'inoltro della circolare informativa agli iscritti.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Accardo Francesca**, nata a Palermo l'1/1/1993;

Dott.ssa **Virzi Laura**, nata ad Erice (TP) il 06/06/1995;

Dott. **Guarnotta Franco**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1994;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consigliere Segretario dà atto che tutte le istanze sono pervenute tramite pec o a mezzo e-mail in considerazione della chiusura al pubblico degli uffici dell'Ordine per l'emergenza sanitaria Covid-19 e che gli atti in originale verranno depositati non appena sarà disposta la riapertura al pubblico degli uffici dell'Ordine.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento

del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

### **DELIBERA**

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Accardo Francesca**, nata a Palermo l'1/1/1993;

Dott.ssa **Virzi Laura**, nata ad Erice (TP) il 06/06/1995;

Dott. **Guarnotta Franco**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1994.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 8.4.2020 =====, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro per l'anno 2020.

Preliminarmente, il Consigliere Segretario ritiene opportuno fare una breve premessa sugli effetti della cancellazione rispetto agli obblighi contributivi nei confronti dell'ordine di appartenenza. Come principio generale, la cancellazione da Albi e/o Registri professionali richiesta in corso d'anno non esonera l'iscritto dal pagamento della quota associativa per l'intero anno. Tuttavia, da diversi anni, è consuetudine di questo Consiglio concedere agli iscritti che presentino domanda di cancellazione entro il termine del 31 marzo di ogni anno (termine ultimo fissato da apposita delibera consiliare per il versamento del contributo senza incorrere in alcuna sanzione) l'esonero dal pagamento del contributo per l'anno in corso.

Il Consiglio: sentito il Consigliere Segretario, letta l'istanza =====ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che ===== non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2020;



ritenuto che la domanda di cancellazione sottoposta oggi all'esame del Consiglio è stata presentata dopo la scadenza del termine per l'esonero dal pagamento del contributo per l'anno 2020;

Ritenuto, inoltre, che =====, che ha ottenuto la compiuta pratica nell'anno 2018, era stata adeguatamente informata con e-mail del 10.11.2018 che il mantenimento dell'iscrizione avrebbe comportato l'assoggettamento al pagamento della quota annuale anche per gli anni successivi;

ad unanimità, per le motivazioni di cui sopra,

#### DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata =====.

Dispone altresì di invitare l'interessata a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto per l'anno 2020 pari ad euro 75,00 senza applicazione di alcuna sanzione, informandola, inoltre, che, solo dopo l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio potrà pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 9.4.2020 =====, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che ===== non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2020;

Ritenuto che la domanda di cancellazione sottoposta oggi all'esame del Consiglio è stata presentata dopo la scadenza del termine del 31 marzo per l'esonero dal pagamento del contributo per l'anno 2020;

Ritenuto inoltre che il contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio territoriale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione al Registro anche per frazione di anno, rispetto al quale il dato dell'effettivo svolgimento della pratica professionale rimane indifferente;

ad unanimità, per le motivazioni di cui sopra,

#### DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal =====.

Dispone altresì di invitare l'interessato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto per l'anno 2020 pari ad euro 75,00, senza applicazione di alcuna sanzione, informandolo, inoltre, che, solo dopo l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame dell'ottavo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO DI TRAPANI),**

===== OMISSIS =====

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame del nono punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI):**

- Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la segnalazione presentata in data 30/03/2020 dall'Avv. ===== nei confronti dell'Avv. =====. Il

Consiglio, esaminate le note inviate dall'Avv. ===== ed i relativi allegati, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 10/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'Avv. =====.

- Il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con nota in data 02/04/2020, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 11/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, vista l'ora tarda, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,33 e rinvia la trattazione dei restanti argomenti all'o.d.g. ad una prossima seduta, che si riserva di fissare successivamente.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela